

Da quasi due mesi si è aperto su queste pagine un interessante dibattito che ha avuto il solo limite di aver coinvolto quasi esclusivamente una parte degli addetti ai lavori i giuristi.

Eppure il problema della rappresentanza e della rappresentatività del sindacato possiede in sé ed ha acquisito una tale rilevanza da costituire una delle componenti della crisi più generale che investe il nostro Paese.

Qualcuno ha già evidenziato la differente considerazione oggi esistente fra l'attenzione rivolta alle norme istituzionali o elettorali, cui spesso si affida un carattere quasi taumaturgico rispetto ai mali e alle contraddizioni italiane e la sottovalutazione che invece circonda il ruolo della democrazia sociale e della rappresentanza sindacale nella complessa realtà di uno Stato moderno come il nostro. Ma ciò che più sconcerta è la derubricazione della propria crisi esistente nel mondo sindacale, dovuta sia alla difficoltà di individuazione di autonomia ed efficace tutela dell'unità e delle diversità del mondo del lavoro, sia ad un preoccupante deficit di democrazia, che ha origine nell'approssimazione e la presunzione che circonda la rappresentanza e rappresentatività del sistema sindacale.

Dare una soluzione adeguata all'attuale fase è indiziabile per almeno tre ordini di ragioni:

1. Per tutti i lavoratori il voto sancisce il diritto di esprimere i propri rappresentanti, e ciò deve valere tanto sul piano politico che su quello sociale, altrettanto dovuta è la facoltà di poter contare nei processi decisionali che riguardano la propria condizione del lavoratore. Si tratta di diritti inalienabili e sono gravissime le giustificazioni addotte che espropriano gli interessi attribuendo alle organizzazioni la titolarità (vedi D'Antonio che motiva il caso Fiat, dove da molti anni non si vota, con l'esistenza di problemi unitari tra le tre Confederazioni!).

2. Per ogni organizzazione sindacale che ritenga necessaria una legittimazione democratica, cioè un riconoscimento elettivo dall'interno, del mondo di coloro che intendono rappresentare piuttosto che da soggetti esterni (governo, partiti, controparti); o che non

3. Per il Paese e per tutti i suoi cittadini, perché il problema non è solo sindacale, ha un valore universale, segna una qualità più alta del modello democratico concretamente realizzato, senza trascurare aspetti di grande opportunità inerenti una più delineata fisionomia e cadenza dei momenti di corresponsabilità e partecipazione e delle fasi di conflitto. Mi appare davvero singolare che non pochi sindacalisti richiedano insistentemente un maggiore impegno del sindacato sulle riforme istituzionali e si disinteressino, o peggio pensino di escludere, una profonda riforma del sistema sociale, tassello decisivo di un processo generale di democratizzazione del Paese.

Queste esigenze, fra loro complementari, ormai richiedono un complesso di regole e di norme da ridefinire con modalità che garantiscano chiarezza, certezza e esigibilità, cioè disancorandole, in linea di principio, da quella discrezionalità che ha consentito una prassi spesso prevancatrice.

Attorno alla modalità con cui raggiungere questo obiettivo si è operato un confronto la

## LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil  
Piergianni Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario  
Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Nyranno Moehi, avvocato Cdl. di Milano Severino Migro, avvocato Cdl. di Roma

### Il dibattito sul sindacato: critiche e proposte Rappresentanza e democrazia

PAOLO LUCCHESI

tiene limitato quello dei solo iscritti; come altrettanto necessario si configura e la misurazione del proprio insediamento fra i lavoratori e del consenso sui contenuti negoziali per dare certezza all'espressione del proprio potere contrattuale.

#### Regole e norme da ridefinire

Non ha alcun fondamento teorico neppure l'affermazione che la legge deve seguire le norme interne e la loro sperimentazione, soprattutto per tutti gli aspetti legati alla contrattazione valida per tutti i lavoratori.

Questa neutralità va però collegata nella concretezza dell'odierna situazione dove, a fronte di una realtà spesso segnata dall'arbitrio dei comportamenti e della rappresentanza, viene realizzato un accordo importante come quello delle Rsu che hanno totalmente disatteso dopo ben 20 mesi.

La cosa non è casuale, ma ha ragioni non trascurabili, quali una concezione di sindacato legittimato dall'esterno, insoddisfatta verso qualsiasi verifica sul proprio operato, con una visione della democrazia non come valore in sé, ma limitata dal confronto unitario dei gruppi dirigenti di vertice, geloso custode del privilegio fornitogli dall'art. 19 della legge 300/70, sempre più ingessato dai meccanismi di tutela di una soffocante burocratizzazione. Così coloro che hanno vissuto con fastidio le prime aperture delle Rsu verso il superamento del monopolio della rappresentanza, adesso sono diventati loro accaniti difensori contrapponen-

do ad una nuova legislazione inevitabilmente più liberalizzatrice. Non si tratta di rinnegare quella intesa, attuamola finalmente col massimo di diffusione, ma il suo limite intrinseco, quello della non esigibilità, residuo baluardo di un privilegio di presunta rappresentanza, impone una soluzione legislativa.

La scelta del referendum per abrogare l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori ha due limiti: quello di creare un vuoto legislativo che comunque va colmato e quello di una rischiosa estensione di campo di possibile natura antisindacale. Tuttavia senza una urgente azione in positivo di carattere propositivo il ricorso al referendum diverrebbe inevitabile.

#### Referendum e proposta di legge

La decisione della Cgil di farsi promotrice di una proposta di legge d'iniziativa popolare consente fra l'altro di delineare contenuti rispettosi sia dei valori universali della democrazia che della preziosa esperienza sindacale italiana caratterizzata dal suo pluralismo e da una confederatività fondante la solidarietà e l'unificazione dei vari soggetti.

Non si deve pensare ad una legge soffocante, rigida ed estremamente dettagliata, ma a regole minime concepite in funzione di garanzie, a norme che sollecitano forme superiori di unità, legittimate dalla democrazia e quindi incentivanti la realizzazione di riunificazioni dei lavoratori e delle organizzazioni.

Sono già state avanzate su queste pagine delle proposte concrete che hanno il pregio di dare risposte ad aspetti davvero decisivi: il mantenimento del massimo di libertà per il sindacato-associazione e la determinazione del suo grado di rappresentatività a cominciare dai luoghi di lavoro: il diritto esigibile dei lavoratori a eleggere propri rappresentanti che, in quanto espressione della loro globalità, acquisiscono una legittimità a stipulare accordi con efficacia per tutti, la possibilità anch'essa esigibile di giudicare e al limite respingere una intesa raggiunta.

Il punto più delicato appare quello del soggetto unico contrattuale. Senza ledere la libertà di contrattazione prevista dalla Costituzione non può essere sottovalutato il valore che viene ad acquistare una struttura di rappresentanza elettiva di tutti i lavoratori. Essa possiede una potenzialità a riunificare le diversità dei soggetti e le divisioni determinate dal modello di produzione e di organizzazione sociale e come tale detiene una legittimità implicita a trattare erga omnes salvo l'especificazione di un dissenso. Questo ruolo può convivere con qualsiasi altro soggetto di minoranza anch'esso con potere negoziale erga omnes quando esiste una verifica esplicita del suo consenso maggioritario (es con referendum).

Completamente diverso il caso di una organizzazione che contratta per i propri iscritti. L'ammissione di tale eventualità rompe in linea di principio l'unitarietà e di fatto apre incontrollabili possibilità alla frammentazione, ai sindacati di mestiere, al regno delle corporazioni.

A conclusione sottolineo che queste considerazioni riguardanti l'intreccio tra rappresentanza-rappresentatività e democrazia, sia diretta che delegata, non sono scindibili da un altrettanto coraggioso e radicale processo di autoriforma e di democratizzazione interna. Esso fra l'altro non deve fare i conti con nessun vincolo o condizionamento esterno, dipende solo dal grado di coinvolgimento esistente nelle organizzazioni sindacali sul valore universale della partecipazione democratica e del protagonismo dei lavoratori.

\*Segretario confederale Cgil nazionale

Si parla del famigerato decreto legge del governo

Scrivendo queste poche righe ammetto di essere molto deluso riguardo al partito nel quale ho creduto fino ad adesso. Pensavo si battesse per far rispettare i diritti acquisiti dai lavoratori.

Lavorando come operaio ho versato 30 anni di contributi. Per motivi familiari ho dovuto smettere. Per raggiungere i 35 anni di contribuzione sto utilizzando la via dei versamenti volontari e, quindi, vengo a pagare la cifra di 20 milioni. L'ultima rata scade a fine '93. Potevo quindi andare in pensione ai primi del '94. Invece mi sembra di aver capito che dovrò aspettare fino alla fine del '94 per andarci perché non ho compiuto il 52° anno di età. Ritrovarsi a dover aspettare il proprio «turno» dopo aver lavorato e pagato tanti anni mi sembra una cosa molto grave ed ingiusta, visto anche che ci sono molte categorie che vanno in pensione con molti meno anni di lavoro pagato. Penso che su questo ci sia da meditare. Considero che è rimasta solo in teoria la legge dei 35 anni di contribuzione, dal 1° gennaio '94 a fine anno '94 dove vado io a mangiare?

Piera Seracini Prato (Firenze)

Se il partito nel quale hai creduto fino ad adesso è uno di quelli che costituiscono la maggioranza nel Parlamento e che sostengono il governo possiamo convenire con la tua amarezza. Se quel partito è il Pds (come a dovrebbe essere) non comprendiamo la tua delusione per il fatto che il Parlamento del Pds nel paese e nel partito, non è riuscita a far approvare quella norma ma ha corso solo ad apportare importanti modifiche nella fase di conversione in legge.

Fra le modifiche vi è una (comma 2, lettera c) dell'articolo 1 del famigerato decreto legge n

384/92 con la quale è stabilito che la disposizione relativa alla sospensione delle pensioni di anzianità non si applica ( ) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria. Questa modifica risolve positivamente molti casi, analoghi al tuo che maturano i 35 anni di contribuzione entro il 1993. Per il tuo caso specifico interviene il comma 2 bis il quale stabilisce che «con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità ( ) è stabilita in una data non anteriore ( ) al 1° novembre di ciascun anno».

PREVIDENZA  
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto  
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

preavviso con la corrispondente indennità (ipotesi prevista dal contratto nazionale per i dirigenti di imprese assicuratrici). Per conseguenza l'impresa ha già versato all'Inps i contributi fino al 30 aprile 1993. È quindi mia intenzione fare domanda all'Inps dal 30 aprile 1993 per essere ammesso alla prosecuzione volontaria e maturare entro l'anno 1993 i 35 anni previsti.

Al 30 aprile 1993 mi mancherebbero 29 settimane per completare le 1.820 previste, sicché raggiungerei tale numero di settimane il 19 novembre 1993 con la conseguente decorrenza del diritto alla pensione, secondo la normativa vigente prima del decreto, dal 1° dicembre 1993.

Queste sono le domande che sottopongo alla vostra attenzione.

Il mio caso rientra in quelli previsti al punto c) dell'art. 1 del decreto relativo ai soggetti nei confronti dei quali non si applica la sospensione della pensione di anzianità oppure sono tra coloro che subiranno la sospensione?

Se sono soggetto alla sospensione, da quando avrà decorrenza nel 1994 la mia pensione considerato che sono nato il 25 gennaio 1937?

Incidentalmente, il termine «decorrenza» dal 1994 significa che non riceverei gli arretrati ancorché io abbia maturato i termini dal 1° dicembre 1993?

Qualora la decorrenza della pensione dovesse essere successiva al 1° dicembre 1993 incapperei nel comma 2 bis che subordina la decorrenza al 1° maggio per chi, come te, ha un'età pari o superiore a 57 anni. È chiaro che se in cappi in questo spostamento l'erogazione della pensione comincerà dal 1° maggio senza diritto ad alcun arretrato. Per completezza vedi anche la risposta data alla signora Piera Seracini.

Il limiti nel tempo delle cure termali

Sin dal 1976 dall'Inail mi è stata riconosciuta come malattia professionale il 60% di inabilità, per la quale ho usufruito dal 1980 al 1992 di cure termali.

Avendo intenzione di rifare domanda a per l'anno prossimo, mi è stato comunicato che non ne ho più diritto perché sono passati 15 anni. Anche per le malattie professionali valgono 15 anni? Oppure sono direttive prese autonomamente dalle sedi provinciali?

Remo Rugi Poggibonsi (Siena)

L'informazione che ti è stata data, purtroppo, è quella giusta. Infatti l'Inail concede le cure con lo scopo di indurre (o non far aggravare) il grado di inabilità. Ma trascorsi dieci anni in caso di infortunio o quindici anni in caso di malattia professionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 83 del Testo unico sulla assistenza obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali emanato con il decreto del presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124, il grado di inabilità viene considerato «stabilizzato» e la malattia va curata, attraverso il Servizio sanitario nazionale come una qualsiasi malattia non dovuta al lavoro svolto.

Il nostro avviso non è senz'altro nelle disposizioni del punto c), comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge n. 384/92 e la pensione può decorrenza dal 1° dicembre 1993.


Sono un ex dirigente di una compagnia di assicurazioni. A causa di necessità di ristrutturazione decisa dall'azienda, ho «dovuto» dare le dimissioni dal 30 aprile 1992. I termini di preavviso per la mia anzianità di servizio erano di 12 mesi, tuttavia ho consensualmente stabilito con l'azienda di sostituire il

Enrico Brega Milano

**Insieme fra Paganella e Dolomiti di Brenta**

**TRENTINO**

**14-24 gennaio 1993**  
Andalo, Molveno, Fai della Paganella



**Festa Nazionale de l'Unità sulla neve**

*Agli ospiti, cresciuti costantemente nel corso delle ormai 14 edizioni realizzate, verrà offerta l'opportunità di apprezzare un altro angolo del Trentino alle porte del Brenta e della splendida Val di Non sopra la piana che fa crescere il famoso vino Teroldego.*

**La Festa Nazionale de l'Unità sulla neve ritorna nel Trentino dove è nata. Torna nelle Dolomiti, stavolta quelle di Brenta. La scelta è caduta su Andalo, che con Molveno e Fai costituisce un altipiano adagiato sulle pendici nord della Paganella, montagna che ha dato il nome ad una delle più popolari canzoni di montagna.**

**Informazioni**

COMITATO ORGANIZZATORE:  
c/o Federazione PDS - 38100 Trento - Via Suffragio, 21  
Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14 alle 18  
Tel. 0461/231181 (dal 10-2-1993: 0461/585344) - Fax 0461/987376

Tutte le Federazioni Provinciali del PDS

oppure:  
Milano - Viale Fulvio Testi, 69 - Tel. (02) 64.23.557  
Bologna - Via Barberia, 4 - Tel. (051) 23.90.94

**Prenotazioni e pagamenti**

Prima di effettuare la prenotazione per l'albergo o per l'appartamento verificare telefonicamente con il Comitato Organizzatore la disponibilità della soluzione prescelta (nome dell'albergo, numero delle stanze, ecc.). Le prenotazioni si effettuano inviando la scheda di prenotazione compilata, unitamente alla caparra pari a 1/3 del costo totale del soggiorno, al Comitato Organizzatore Festa Unità Neve - via Suffragio, 21 - 38100 Trento (Tel. 0461/231181) a mezzo assegno circolare intestato alla Festa Nazionale de l'Unità sulla neve, oppure versando la caparra presso una Federazione del PDS convenzionata o presso le Unità Vacanze di Bologna o di Milano. I saldi si effettuano direttamente in albergo.

**Offerta Turistica**

**Ski-pass**  
3 giorni Lit. 55.000 - 5 giorni Lit. 77.000  
6 giorni Lit. 88.000 - 7 giorni Lit. 99.000  
10 giorni Lit. 132.000

**Scuola di sci**  
2 ore collettive al giorno per 12 persone  
6 giorni ore 9-11 Lit. 80.000 ore 11-13 Lit. 90.000  
3 giorni ore 9-11 Lit. 50.000 ore 11-13 Lit. 60.000

**Noleggi**

	Giornaliero	7 giorni	10 giorni
Sci da discesa	13.000	43.000	56.000
Scarponi	6.500	20.000	25.000
Sci e scarponi	15.000	50.000	65.000
Completo fondo	15.000	45.000	60.000

**Prezzi convenzionati**

**Alberghi**

Pensione completa	3 giorni			7 giorni			10 giorni		
	14-17/1	17-24/1	14-24/1	14-17/1	17-24/1	14-24/1	14-17/1	17-24/1	14-24/1
Gruppo A	199.000	414.000	569.000	199.000	414.000	569.000	199.000	414.000	569.000
Gruppo B	189.000	392.000	539.000	189.000	392.000	539.000	189.000	392.000	539.000
Gruppo C	178.000	369.000	507.000	178.000	369.000	507.000	178.000	369.000	507.000
Gruppo D	172.000	358.000	492.000	172.000	358.000	492.000	172.000	358.000	492.000
Gruppo E	162.000	336.000	488.000	162.000	336.000	488.000	162.000	336.000	488.000
Gruppo F	143.000	323.000	444.000	143.000	323.000	444.000	143.000	323.000	444.000

Per la mezza pensione detrazione di Lit. 5.000 al giorno sulla pensione completa  
Supplemento del 15% per stanza singola. Sconto del 10% per 3° e 4° letto  
Sconto del 20% per bambini fino a 6 anni. Tutti gli extra sono esclusi.

**Residence e appartamenti**

Gruppo	Posti letto	7 giorni		10 giorni	
		509.000	808.000	560.000	770.000
Gruppo 1	6 posti letto	509.000	808.000	560.000	770.000
Gruppo 2	5 posti letto	560.000	770.000	504.000	693.000
Gruppo 3	3-4 posti letto	504.000	693.000		

Tutto compreso esclusa la biancheria

**Scheda di prenotazione**

da compilare integralmente e inviare a: Festa Unità Neve - via Suffragio, 21 - 38100 TRENTINO

Il sottoscritto ..... residente a .....

Via ..... n. .... Prov. .... Tel. ....

Prenota dal:  14-17/1  17-24/1  14-24/1

presso l'albergo ..... Gruppo .....

N. .... stanze singole N. .... stanze doppie

N. .... stanze triple N. .... stanze quadruple

Totale persone ..... di cui con sconto in terzo e quarto letto .....

Mezza pensione  Pensione completa

presso l'appartamento N. .... Gruppo  1  2  3 N. .... appartamenti con N letti

N. .... appartamenti con N letti

Versa l'importo anticipato di Lit. .... a mezzo assegno circolare N. ....

Banca ..... Data ..... Firma .....